

(N. 2274)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MAZZOLA, BALDI, CECCATELLI, FONTANA,
BEORCHIA, ROMEI, CALCATERRA, CENGARLE, ANGELONI e
BOMBARDIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1987

Nuove disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge si propongono due innovazioni che, se fossero realizzate, consentirebbero notevoli vantaggi diretti per le popolazioni montane ed indiretti per l'intera collettività nazionale.

Il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1924, n. 195, e successive modificazioni, stabilisce all'articolo 1, lettera l), che è esente da imposta l'energia elettrica prodotta dai piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purchè la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt.

Il successivo articolo 2 stabilisce che « chiunque intenda esercitare una officina di produzione di gas o di energia elettrica deve farne denuncia al competente Ufficio tec-

nico delle imposte di fabbricazione, osservate le norme stabilite dal regolamento ed ottenerne la licenza ».

Tuttavia si afferma successivamente che non sono soggetti agli obblighi di cui al comma sopra indicato gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la possibilità di impiantare piccoli gruppi elettrogeni, senza vincoli di sorta (soprattutto se di tipo fiscale-burocratico), costituirebbe, specialmente per le aziende agricole di montagna e di collina o per i piccoli laboratori artigianali di tali zone, una motivazione importante per la realizzazione di piccole centraline idroelettriche di tipo familiare desti-

nate al completamento del fabbisogno energetico.

Appare difatti di tutta evidenza come, in questi casi, si arriverebbe alla concreta possibilità di sfruttare — a tutto beneficio (anche se modesto) del bilancio energetico complessivo — innumerevoli piccoli salti di acqua, consentendo alle aziende agricole interessate incrementi di dotazione energetica. Tutto ciò senza particolare sacrificio per l'erario trattandosi di fonti energetiche che, al momento, non vengono sfruttate in quanto soprattutto le procedure autorizzative ed i conseguenti adempimenti burocratici sono sproporzionati ai benefici che si possono ricavare.

È, però, necessario apportare al decreto ministeriale 8 luglio 1924 già citato una parziale e piccola modifica che riguarda unicamente la quantità di energia producibile

con piccoli impianti generatori comunque azionati e che rimarrebbe, ove la modifica fosse accolta, sempre nei limiti estremamente modesti (10 chilowatt ora) tali da giustificare la non applicazione dell'imposta. Per contro, si favorirebbe una dotazione diffusa di autogeneratori ad uso privato, interessante soprattutto le case sparse e le zone di montagna e di collina dove esistono, numerosissimi, i piccoli salti d'acqua e gli alpeggi. Occorre inoltre rilevare che le quantità di acqua necessarie per far funzionare tali gruppi elettrogeni sono assai modeste e comunque tali da non alterare alcun equilibrio preesistente.

Essendo intuitivi ed evidenti i vantaggi che deriverebbero da tale liberalizzazione si raccomanda caldamente l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *l*) dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 1924, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificata:

« *l*) L'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purchè la loro potenza elettrica non sia superiore a dieci chilowatt ».

Art. 2.

1. L'ultimo capoverso dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni e integrazioni, è così modificato:

« Gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore a dieci chilowatt, di cui alla lettera *l*) del precedente articolo 1, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico ».